



TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE

Procedimento n. 1718/2022 V.G. per la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari *ex artt. 5 e 7 D.L. 118/2021*, convertito in L. 147/2021 proposto da

- **Ricorrente** -

E

E

E



E

E

E

- **creditori intervenuti** -

Il Giudice,

letta la relazione finale dell'esperto, dr. _____, con la quale il predetto ha comunicato la conclusione delle trattative ed il buon esito delle medesime, invocando la revoca delle misure protettive;

letta la memoria depositata da ultimo il 20.6.23 dalla _____, con la quale essa evidenziava il deposito ad opera del _____ della quietanza liberatoria tal



che, non essendovi ulteriori pregiudizi per i creditori e potendo confermare le previsioni del piano e le conclusioni dell'esperto, chiedeva che il giudice adottasse i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 8, dl. 118/21 e successive modifiche ed integrazioni,

vista la documentazione allegata e sentite le parti del procedimento

rilevato, in particolare:

1) che con propria nota del 27.2.23 comunicava di non aver raggiunto alcun accordo con , tal che - vista la scadenza del termine delle misure protettive (già prorogate con l'ordinanza del 20 ottobre 2022) - instava affinché venisse sia dichiarata la cessazione degli effetti delle misure protettive ex art. 5, comma 8, D.L.118/2021 (applicabile *ratione temporis*);

2) che con successiva nota del 26.4.23 comunicava che " Nel marzo 2023 (successivamente al deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza del 28 febbraio 2023)

ha provveduto all'estinzione del credito di Essendo, quindi, venuto meno l'interesse nella procedura, , come in atti rappresentata e difesa, si rimette al Giudice";

3) con una prima nota del 27.2.23 La S.p.A. esponeva che "*vantava un credito nei confronti della società della somma complessiva di € 124.913,97, di cui € 121.033,13, quale credito di natura privilegiata ex art. 2751 bis, comma 5 ter c.c., in quanto l'importo de quo si compone di oneri retributivi e previdenziali assolti nei confronti dei lavoratori inviati in missione in somministrazione presso la società istante, ed € 3.880,84 a titolo di spese legali scaturenti dal precetto e dal decreto ingiuntivo di pagamento n° 8728/2021, emesso in data 23 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello. In data 12 settembre 2022, ha comunicato a tutti i creditori di aver fatto accesso, in data 9 giugno 2022, allo strumento previsto dal D.L. 118/2021, convertito in legge 147 del 21 ottobre 2021, ossia alla PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA. Durante la procedura de qua ha formulato una proposta transattiva alla che, per spirito conciliativo, ha accettato, ma purtroppo ad oggi il piano di rientro proposto e sottoscritto è stato rispettato solo parzialmente, in quanto in data 31 gennaio c.a., la società debitrice richiedeva all'odierna creditrice di posticipare il primo termine di pagamento, comunicando di aver effettuato un bonifico parziale che avrebbe provveduto al saldo della prima rata entro il 15 febbraio 2023, fermo restando il rispetto delle successive scadenze. La*

ha accolto la richiesta di cui sopra, ma in data 15 febbraio c.a. non è pervenuto alcun bonifico.



In data 20 febbraio c.a., _____ ha richiesto un'ulteriore proroga al 15 marzo 2023 per provvedere al saldo del primo pagamento. Ad oggi risultano saldati solo € 16.000 a fronte del credito sovraindicato. Si evidenzia pertanto che al momento la ricorrente ha disatteso l'accordo di rateizzazione sottoscritto”.

4) che con successiva nota del 9.3.23 _____ esponeva che in data 8 arzo c.a. riceveva un bonifico da parte di _____ atto ad onorare le rate del piano di rientro non ancora saldate al 28 febbraio c.a. e pertanto la società debitrice era stata rimessa nei termini di cui all'accordo di rateizzazione formalizzato in data 7 dicembre c.a..

5) che con nota del 23.5.23 _____, comunicava alla procedura “che tra le parti è stato raggiunto un accordo transattivo in ordine al contenzioso in atto; in particolare la _____ con distinta di pagamento trasmessa al sottoscritto procuratore la _____, in data 22/05/2023, ha dato disposizione di pagamento degli importi concordati. Il sottoscritto pertanto sia in proprio che nell'interesse del _____, dichiara SBF dei pagamenti emessi, di essere stato interamente soddisfatto di quanto agli stessi dovuto per sorta e competenze in ragione del Decreto Ingiuntivo 1344/2020 e di quanto maturato in ragione del richiamato titolo; e ne rilascia ogni più ampia e liberatoria quietanza”;

rilevato che le altre parti del procedimento non hanno inteso depositare alcuna memoria, nonostante a tanto facultati, sicché la situazione pare al fine cristallizzata nei termini indicati da _____ nell'istanza di cui in premessa;

tutto ciò posto, pronuncia la seguente

ORDINANZA

_____ in data 21.6.23 ha depositato istanza per l'adozione dei provvedimenti ex art. 5, co. 8, D.L. 118/2021, per la dichiarazione di cessazione delle misure protettive a suo tempo concesso dal Tribunale.

Occorre rilevare che alla cessazione del proprio incarico, ovvero in data 14.12.22, l'esperto aveva depositato relazione con cui chiedeva la revoca di tali misure, laddove con ordinanza emessa il 20.10.22 dal Tribunale la loro durata era stata prorogata sino al 14.2.2023.

A seguito di tale istanza era stata instaurato un contraddittorio tra le parti, che aveva condotto alla riserva di provvedere.



Successivamente alla riserva perveniva l'istanza di cessazione delle misure formulata dalla ricorrente.

Fatta tale premessa, necessita evidenziare che l'art. 5, co. 8, DL n. 118/21 - oggi sostituito dall'art. 17, co. 8 CCII - prevede che alla cessazione dell'incarico l'esperto rediga una relazione definitiva, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore; nell'ipotesi in cui siano state concesse misure protettive e cautelari (di cui agli artt. 6 e 7 DL n. 118/21, oggi artt. 18 e 19 CCII) ne dà avviso al giudice che le ha emesse, affinché questi ne dichiari cessati gli effetti.

Si tratta, in altre parole, dell'epilogo naturale - da un punto di vista temporale - delle trattative iniziate a seguito dell'accesso alla composizione negoziata, giacché l'art. 5., co. 7, DL n. 118/21 (oggi 17, co. 7 CCII) prevede appunto che esse debbano concludersi entro 180 giorni (prorogabili di altri 180 a date condizioni).

Più precisamente, decorso tale termine (ordinario o prorogato) qualunque sia l'esito delle trattative, l'incarico dell'esperto si considera concluso (ancora ex artt. 5, co. 7 DL n. 118/21 e 17, co. 7, CCII) sicché questi deve provvedere agli adempimenti finali di cui si è riferito.

Va detto che il rinvio dell'art. 5, co. 8 agli artt. 6 e 7 DL n. 1118/21 deve far ritenere che si verta sempre in ipotesi di procedimento regolato secondo le norme degli artt. 669 bis e ss cpc, in ragione del richiamo generale alla disciplina del rito cautelare dettato in tema di misure protettive e cautelare, tanto nel cd. Decreto Pagni che nel Codice della Crisi.

Ebbene, per come risultato formulato il testo sia dell'art. 5, co. 8 DL n. 118/21 che dell'art. 17, co. 8 CCII, alla comunicazione della conclusione dell'incarico da parte dell'esperto non pare residui alcun potere al giudice delle misure protettive e cautelari diverso da quello di dichiararle cessate.

La *ratio* della disposizione invero appare chiara, laddove sia le misure protettive automatiche di cui all'art. 6, sia quelle cautelari di cui all'art. 7 DL n. 1118/21, paiono in posizione di strumentalità allo svolgimento ed al buon esito delle trattative.

Con l'impianto normativo di cui al D.L. 118/2021, così come convertito, con modifiche, nella L. 147/2021, infatti il legislatore ha inteso assegnare alle misure protettive e cautelari un ruolo peculiare nell'ambito del percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa.



Esse sono poste a presidio del tentativo del debitore di addivenire ad una soluzione pattizia della crisi, perseguendo la medesima finalità che nella normativa concorsuale ricorre negli altri strumenti di regolazione con il c.d. *automatic stay*, in virtù del quale i creditori, per titolo o causa anteriore, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, con la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze che viceversa sarebbero state interrotte dai predetti atti.

Tali misure, pur soggette alla disciplina dettata dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, differiscono dai provvedimenti cautelari quanto meno perché destinate ad operare non nei confronti di soggetti 'passivi' determinati, bensì produttive in astratto di effetti nei confronti di una platea indeterminata di destinatari, siano essi creditori o terzi.

L'art. 6, invero, istituisce un sistema di protezioni attivabili *"laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative"* su cui si articola il percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e mettere dunque *"a rischio il risanamento dell'impresa"*.

Più segnatamente, il comma 1 prevede che l'imprenditore, già con la domanda di nomina dell'esperto o con successiva istanza, possa chiedere l'applicazione di misure protettive le quali, da un lato, possono consistere nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari tanto sul suo patrimonio quanto sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e, dall'altro, "scattano" dal giorno della pubblicazione dell'istanza medesima, unitamente all'accettazione dell'esperto, nel registro delle imprese.

Inoltre, il successivo comma 4 esclude che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata possa essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento dell'imprenditore coinvolto nel percorso di risanamento negoziato.

Tuttavia, se per il prodursi dei menzionati effetti protettivi è sufficiente che l'istanza dell'imprenditore che ne invoca l'applicazione venga pubblicata nel R.I. unitamente all'accettazione dell'esperto, affinché questi si consolidino è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria alla quale l'imprenditore ha l'onere di rivolgersi, *ex art. 7 D.L. 118/2021* con ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e



dell'accettazione dell'esperto chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive ovvero l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell'istanza nel R.I. possono dunque permanere a condizione che siano confermati dal provvedimento dell'autorità da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

Ciò posto, nonostante la differenza strutturale con i provvedimenti cautelari del codice di rito, il richiamo alla relativa disciplina processuale determina che la conferma delle misure protettive richieste possa avvenire solo previo accertamento della possibilità per l'imprenditore di perseguire, secondo un criterio di ragionevolezza, il proprio risanamento e ciò: (i) sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, verificando la sussistenza di condizioni oggettive che consentano di perseguire il predetto obiettivo; (ii) sia sotto il profilo del *periculum in mora*, accertando il rischio che la mancata concessione delle misure potrebbe comportare rispetto al fine del ripristino della continuità aziendale.

Ebbene, posto in questi termini il rapporto tra tali misure e l'obiettivo di risanamento proprio delle trattative attivate con la composizione negoziata, nessun dubbio che la funzione delle prime abbia termine quando il percorso di soluzione negoziata della crisi abbia il suo epilogo per decorso del termine.

Allora, ex art. 5, co. 8 cit. può dirsi che effettivamente non residui alcuno spazio valutativo del giudice? E che non sia necessario alcun contraddittorio?

In ordine alla natura del provvedimento richiesto, il rinvio procedimentale al rito cautelare uniforme parrebbe ridurre ad un'ipotesi del tipo di quella regolata dall'art. 669 decies cpc, ovvero della modifica o revoca del provvedimento concesso per mutamento nelle circostanze.

Tuttavia, l'unica circostanza che appare rilevante in tal caso è esclusivamente la conclusione delle trattative (e dell'incarico dell'esperto) per lo spirare del termine.

In altre parole, la cessazione delle misure concesse qui presuppone la sola verifica, del caso in contraddittorio, che si sia appunto verificato detto evento, sulla base della segnalazione e della richiesta dell'esperto di porre fine all'ombrello protettivo.



Le parti del procedimento ex artt. 6 e 7 cit. potranno di certo interloquire sullo spirare del percorso negoziale. Ma, si ritiene, non solo su quell'argomento.

Ed infatti, tanto la relazione finale dell'esperto, quanto le memorie dei creditori, potranno dar conto di quale sia stato l'esito delle trattative: negativo, positivo e, in tal caso, di quale tipo di conclusione abbiano avuto ex art. 11 DL n. 118/21 (oggi art. 23 CCII):

Le informazioni che precedono assumo rilievo poiché tali da far emergere l'intervenuto risanamento ovvero l'irreversibilità della crisi o, addirittura, il maturare di un'insolvenza irreversibile.

Nell'ultimo caso, vertendo in ipotesi di provvedimento (di cessazione delle misure protettive e/o cautelari) spetterebbe al giudice (ratione temporis) la segnalazione ex art 7 l fall. ovvero quella dell'art. 38, comma 2, CCII.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, appare utile il rinvio alla Relazione del Massimario della Suprema Corte del 15.9.22 ove - dopo aver ricordato che la composizione negoziata integra un *"percorso di carattere negoziale che, per la particolare rilevanza degli interessi che arriva ad intercettare, è sottoposto all'impulso ed alla vigilanza dell'esperto, oltre che all'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi, formalmente eventuali, ma di fatto si ritiene molto frequenti, in cui questa negoziazione debba avvenire sotto l'egida di misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7)"* si è soffermata sull'art. 12 nella parte in cui statuisce che *"alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22"*.

Invero l'art. 38 giustifica la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte del P.M. *"in ogni caso nel quale egli abbia notizia di una situazione di insolvenza"*.

Ebbene, secondo la Corte *"Le due disposizioni quindi, probabilmente, devono essere fra loro coordinate nel senso che la prima escluda un potere di iniziativa del pubblico ministero solo se, fisiologicamente, il percorso di negoziazione sia stato affrontato da una impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale che non si trovi ancora in una situazione di vera e propria insolvenza, in quanto in quest'ultimo caso la norma si tradurrebbe in una ingiustificata limitazione della legittimazione attiva della parte pubblica. Del resto, la norma rimanda comunque ad una possibile applicazione dell'art. 38 quando nel corso della fase di composizione negoziata il debitore necessiti dell'adozione di misure protettive e cautelari (art. 19) o dell'autorizzazione al compimento degli atti*



di straordinaria amministrazione previsti dall'art. 22, in quanto in entrambi i casi l'autorità giudiziaria adita - che dovesse rendersi conto della situazione di insolvenza non transitoria in cui si trova il debitore - non sarebbe certo impedita dal procedere alla segnalazione di tale circostanza alla procura, che pure il secondo comma dell'art. 38 considera doverosa".

In altri termini, l'art. 38 CCII va letto nel senso che il dovere di segnalazione al PM per l'eventuale iniziativa per la liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente, soccorre non nella fase negoziale della composizione negoziata ma, di sicuro, laddove il presupposto soggettivo ed oggettivo richiesti dal Codice della Crisi per l'apertura della procedura concorsuale più invasiva siano emersi nelle fasi giudiziali di cui agli artt. 19 e 22 CCII.

La conclusione che precede può essere ripetuta, *ratione temporis*, quando la *notitia decotionis* sia emersa nell'ambito dei procedimenti ex artt. 7 e 10 DL: n. 118/21, di modo che in quei casi il giudice civile deve procedere alla segnalazione ex art. 7 l. fall.

Ciò detto, nel caso di specie la relazione finale dell'esperto non risultava depositata per la dichiarazione di cessazione, quanto ai fini della revoca delle misure protettive concesse.

Quell'istanza rientrava, quindi, nel diverso novero del procedimento dettato dall'art. 7, o. 6, DL: n. 118/21, ovvero della richiesta di revoca o di abbreviazione della durata delle misure protettive.

Tuttavia essa - di natura certamente analoga a quella dell'istituto ex art. 669 decies cpc - presupponeva l'allegazione da parte del richiedente dell'inidoneità delle misure a realizzare l'obiettivo del buon esito delle trattative o la relativa sproporzione rispetto al pregiudizio recato ai creditori (arg. ex art. 7, co. 6 cit).

Quanto al primo aspetto, l'istanza in esame viceversa riferiva di trattative già concluse in senso positivo.

Né l'esperto indicava nel contesto un preciso pregiudizio a danno dei creditori dalla relativa protrazione, che ricorreva sino al febbraio 2023 per la proroga delle misure concessa da questo giudice.

Va evidenziato, di converso, che le parti (già intervenute in sede di conferma e/o proroga delle misure) sentite in contraddittorio sulla richiesta di revoca delle misure o sono rimaste



silenti o, come è accaduto per alcune, hanno invece profittato del tempo per concludere in senso positivo il percorso delle trattative già in essere con la ricorrente.

Ed infatti:

1) in un primo tempo, con propria nota del 27.2.23, comunicava di non aver raggiunto alcun accordo con , tal che - vista la scadenza del termine delle misure protettive (già prorogate con l'ordinanza del 20 ottobre 2022) - instava affinché venisse sia dichiarata la cessazione degli effetti delle misure protettive ex art. 5, comma 8, D.L.118/2021 (applicabile ratione temporis); con successiva nota del 26.4.23 essa viceversa comunicava che " Nel marzo 2023 (successivamente al deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza del 28 febbraio 2023) ha provveduto all'estinzione del credito di Essendo, quindi, venuto meno l'interesse nella procedura, , come in atti rappresentata e difesa, si rimette al Giudice";

2) con una prima nota del 27.2.23 La esponeva che "vantava un credito nei confronti della società della somma complessiva di € 124.913,97, di cui € 121.033,13, quale credito di natura privilegiata ex art. 2751 bis, comma 5 ter c.c., in quanto l'importo de quo si compone di oneri retributivi e previdenziali assolti nei confronti dei lavoratori inviati in missione in somministrazione presso la società istante, ed € 3.880,84 a titolo di spese legali scaturenti dal precetto e dal decreto ingiuntivo di pagamento n° 8728/2021, emesso in data 23 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello. In data 12 settembre 2022, ha comunicato a tutti i creditori di aver fatto accesso, in data 9 giugno 2022, allo strumento previsto dal D.L. 118/2021, convertito in legge 147 del 21 ottobre 2021, ossia alla PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA. Durante la procedura de qua ha formulato una proposta transattiva alla che, per spirito conciliativo, ha accettato, ma purtroppo ad oggi il piano di rientro proposto e sottoscritto è stato rispettato solo parzialmente, in quanto in data 31 gennaio c.a., la società debitrice richiedeva all'odierna creditrice di posticipare il primo termine di pagamento, comunicando di aver effettuato un bonifico parziale e che avrebbe provveduto al saldo della prima rata entro il 15 febbraio 2023, fermo restando il rispetto delle successive scadenze. La ha accolto la richiesta di cui sopra, ma in data 15 febbraio c.a. non è pervenuto alcun bonifico. In data 20 febbraio c.a., ha richiesto un'ulteriore proroga al 15 marzo 2023 per provvedere al saldo del primo pagamento. Ad oggi risultano saldati solo € 16.000 a fronte del credito sovraindicato. Si evidenzia pertanto che al momento la ricorrente ha disatteso l'accordo di



rateizzazione sottoscritto". Con successiva nota del 9.3.23 La _____ esponeva che in data 8 marzo riceveva un bonifico da parte di _____ atto ad onorare le rate del piano di rientro non ancora saldate al 28 febbraio c.a. e pertanto la società debitrice era stata rimessa nei termini di cui all'accordo di rateizzazione formalizzato in data 7 dicembre c.a..

3) che con nota del 23.5.23 _____, comunicava alla procedura "che tra le parti è stato raggiunto un accordo transattivo in ordine al contenzioso in atto; in particolare la _____ con distinta di pagamento trasmessa al sottoscritto procuratore la _____, in data 22/05/2023, ha dato disposizione di pagamento degli importi concordati. Il sottoscritto pertanto sia in proprio che nell'interesse del _____, dichiara SBF dei pagamenti emessi, di essere stato interamente soddisfatto di quanto agli stessi dovuto per sorta e competenze in ragione del Decreto Ingiuntivo 1344/2020 e di quanto maturato in ragione del richiamato titolo; e ne rilascia ogni più ampia e liberatoria quietanza".

In altre parole, stante l'avvenuta scadenza delle misure concesse nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, v'è da concludere per la cessazione della materia del contendere sull'istanza dell'esperto riguardante la relativa revoca.

Viceversa, può essere ora presa in considerazione la richiesta di _____ di declaratoria di cessazione delle misure.

Detto che è assolutamente pacifico che il termine delle trattative della composizione negoziata sia decorso, dalla stessa relazione finale dell'esperto e dagli atti prodotti qui da _____, da _____ e da _____ è possibile desumere l'esito del percorso, anche ai fini di cui agli artt. 7 l.fall. e 38 CCII citati.

Ebbene, da tale relazione emerge che _____ "all'atto dell'avvio della composizione negoziata non disponeva di alcuna riserva di liquidità né di crediti da incassare, ma aveva, ed ha ancora in corso commesse per l'esecuzione di opere pubbliche".

La società si trovava, quindi, in un pacifico stato di squilibrio economico e finanziario, nei termini descritti dall'art. 2 del DL n. 118/21.

Per cogliere appieno le strategie dalla predetta approntate per superare la crisi nonché per verificare l'esito della soluzione negoziale attivata e del piano di risanamento predisposto, appare utile riportare di seguito gli stralci della relazione dell'esperto:



“LA STRATEGIA D'INTERVENTO

L'avvio della procedura di composizione negoziata, e le connesse misure protettive, hanno consentito alla società di riprendere l'attività presso vari cantieri attivi e, con l'avvenuta rateizzazione delle posizioni debitorie verso INPS ed ERARIO, di ottenere sia il DURC che la regolarità fiscale per evitare che i committenti siano obbligati ad effettuare trattenute sui corrispettivi dovuti a causa di imposte o contributi non pagati dall'impresa

Questa semplice sospensione dei pagamenti a terzi e dei pignoramenti e trattenute subite derivante dalle misure protettive, e la contemporanea rateizzazione dei debiti verso INPS ed Erario hanno dunque consentito il pieno riavvio dell'attività operativa della società che aveva subito interruzioni per le aggressioni dei creditori.

Il piano degli incassi a breve dalle commesse in corso al quale si rinvia (allegato 2) prevede entro dicembre 2023 l'incasso di € 1.853.851,00 che sono destinati in prevalenza ad effettuare pagamenti per la gestione corrente dell'attività per i prossimi dodici mesi pagando a gennaio 2023 un cospicuo importo ai creditori pregressi € 331.963, l'incasso dei crediti consentirà anche il pagamento delle rate in scadenza nel periodo per Inps e Agenzia delle Entrate.

I residui debiti verso i fornitori sono scadenzati in rate da € 15.472,00 da febbraio 2023 a novembre 2023 e di € 10.472,00 da dicembre 2023 a luglio 2024, per poi ridursi ad € 4.920,00 da agosto 2024 a dicembre 2024 termine finale del piano.

LA RATEIZZAZIONE DELLA DEBITORIA INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE

La società ha chiesto ed ottenuto ben sette rateizzazioni dei debiti esistenti così suddivise:

1. Ruolo 224914 - € 9.825,08 ed € 5.037,81 - pagamento in 63 rate mensili, la prima rata di € 284,23 e le successive 63 di € 270,00 circa per un totale di € 17.125,11 sino al

21.01.2025;

2. Ruolo 237504 € 10.860,77 pagamento in 72 rate mensili la prima rata di € 168,24 le successive 72 di circa € 159,86 per un totale di € 11.518,30;

3. Ruolo 250955 € 146.896,00 - pagamento n. 72 rate mensili la prima rata di € 2.601,87 le altre 72 di circa € 2.370,00 per un totale di € 170.388,35;



Al contempo i flussi finanziari consentiranno anche il pagamento delle rate delle rateizzazioni Inps ed Agenzia Riscossione in rate di circa 12.000 euro al mese che continueranno dopo il termine del piano.

Si ricorda che le rateizzazioni Erario ed INPS sono state concesse per un periodo ben più lungo dei due anni del piano.

Il totale degli importi rateizzati dunque dal novembre 2022 al dicembre 2024 è di € 327.132,00 (euro 12.582 per 26 mesi) le rate continueranno dopo il dicembre 2024.

IL RISANAMENTO DEL DEBITO - IL PIANO DI ESTINZIONE PARZIALE

La società ha formulato ai creditori - fornitori una proposta di pagare in unica soluzione ed a stralcio al 25% o al 30% a seconda dell'importo del credito; se inferiore ai 10.000,00 euro al 25%, se superiore ai 10.000,00 al 30%.

Solo pochi creditori hanno accettato lo stralcio e con il primo pagamento di gennaio 2023 per € 331.963,00 si pagheranno al 100% i creditori che non hanno accettato, né riduzione né dilazione, nonché quelli che hanno accettato un pagamento a stralcio.

Gli altri creditori che hanno accettato dilazioni vengono però completamente saldati nel piano a 24 mesi ove è prevista, la completa soddisfazione dei creditori dilazionati.

I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI

L'estinzione del debito verso fornitori pregressi è condizionata dall'incasso che deve effettuarsi a gennaio 2023 dal _____ per € 433.789,00. Al momento la società ha ottenuto dal _____ la documentazione attestante l'operatività del cantiere e la regolarità dell'avanzamento lavori.

Si allegano in merito:

- Processo verbale di ripresa lavori con una proroga di 60 giorni per il termine di esecuzione che è fissato per il 10.01.2023 (all. 6);*
- Verbale di accertamento del 24.11.22 (all. 7);*
- Ordine ripavimentazione del 29.11.22 (all. 8).*



*Non paiono sussistere dubbi sulla più che probabile riscossione del credito verso il
senza il quale la continuità aziendale non sarebbe assicurata.*

*Altro fattore di rischio esistente è l'acquisizione delle commesse future dal maggio 2023 in poi senza
le quali non ci saranno i flussi di entrate necessari al servizio del debito residuo, l'unico affidamento
in atto è quello del Consorzio sempre per il cantiere di (all. 9). Come illustrato la società
partecipa al Consorzio che si è aggiudicato una commessa dal per €
3.704.772,85. La determina del Comune è del 18.08.22 ed il Consorzio ha in data 02.12.22
affidato all' l'esecuzione dell'opera (all. 10). Non si ha motivo di dubitare che l'esecuzione
dell'opera competerà ad*

I FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALLA CONTINUITÀ NEI DUE ANNI SUCCESSIVI

*Pur considerando i rischi prima evidenziati non ci sono motivi per escludere che la società, sollevata
dalla forte riduzione del debito, e sostenuta dai fornitori strategici, possa realizzare il piano di
risanamento e conservare la continuità aziendale nei prossimi due esercizi sociali.*

*Il piano appare coerente e gode di dilazioni verso i creditori privilegiati INPS ed Agenzia delle Entrate
già concessi e che vista l'entità mensile delle rate potranno essere rispettate anche nel caso che i flussi
futuri siano più ridotti rispetto a quelli preventivati.*

L'ACCORDO CONI CREDITORI

*La società ha inviato a tutti i creditori la proposta di stralcio (all.11) I creditori che hanno accettato il
pagamento a stralcio e/o la dilazione ed hanno stipulato uno specifico accordo sono (all. 12)".*

*In buona sostanza, le trattative hanno portato alla conclusione degli accordi di cui
all'art. 11, co. 1, lett. a) con alcuni creditori.*

*Gli accordi - previa rateizzazione del debito tributario e previdenziale - hanno consentito
di stralciare parte dei suoi debiti.*

*In particolare, tale rateizzazione verso INPS ed Erario le ha permesso di ottenere sia il DURC
che la regolarità fiscale, evitando di conseguenza di subire trattenute dei committenti sui
corrispettivi dovuti.*

*La stessa rateizzazione, unitamente alla sospensione dei pagamenti a terzi e dei
pignoramenti derivanti dal percorso prescelto e dalle misure protettive ottenute, ha reso*



possibile il pieno riavvio dell'attività operativa della società che aveva subito interruzioni per le aggressioni dei creditori, tal che potrà registrare incassi entro dicembre 2023 di € 1.853.851,00, destinati in prevalenza ad effettuare pagamenti per la gestione corrente, per il versamento di un cospicuo importo da destinare ai creditori pregressi e per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo per Inps e Agenzia delle Entrate.

Per i residui debiti verso i fornitori la società ha poi previsto un piano con rate da € 15.472,00 da febbraio 2023 a novembre 2023 e di € 10.472,00 da dicembre 2023 a luglio 2024, per poi ridursi ad € 4.920,00 da agosto 2024 a dicembre 2024 termine finale del piano.

Per altro verso il piano previsionale della ricorrente, (redatto sino al dicembre 2024) che fonda, tra l'altro, nell'affidamento dell'esecuzione dell'opera relativa ad un appalto aggiudicato al Consorzio (cui partecipa) dal per € 3.704.772,85 riferisce di un *fatturato stimato per il periodo per complessivi € 3.293.852*.

Di tale importo, come preannunziato, € 1.853.851 sarà incassato sino a dicembre 2023, componendosi in gran parte di opere in fase di ultimazione i cui principali costi sono stati quasi integralmente sostenuti.

A fronte di tali ricavi stimati vengono previsti costi variabili e di struttura per € 1.926.522, con un conseguente margine operativo lordo di circa il 40%, utile per i pagamenti ai fornitori pregressi per € 595.059 dei quali € 331.963 entro gennaio 2023 ed € 263.096 entro il 2024 seguendo le rateizzazioni concordate.

Al contempo i flussi finanziari previsti potranno consentire anche il pagamento delle rate delle rateizzazioni Inps ed Agenzia Riscossione in rate di circa 12.000 euro al mese che continueranno dopo il termine del piano.

Alla luce di quanto precede, appare chiaro che le trattative abbiano avuto buon esito e consentito di superare la crisi economica e finanziaria della ricorrente.

Inoltre, le risultanze riportate evidenziano la relativa utilità che, al netto dei fattori di rischio evidenziati dall'esperto, paiono far ragionevolmente prevedere una continuità aziendale diretta per un biennio.



Non sussistono, pertanto, elementi che debbano indurre il Tribunale alla segnalazione ex art. 7 l.fall (o ex art. 38 CCII):

Assorbito il tema della relativa revoca, va pertanto dichiarata la cessazione delle misure protettive oggetto di conferma con ordinanza del 21.7.22 e di proroga con ordinanza del 24.10.22.

Con riferimento alle spese, si ritiene che esse debbano essere compensate fra le parti, tenuto conto della novità della procedura in esame.

PQM

In accoglimento del ricorso depositato da _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **dichiara cessate** le misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 - con riferimento alla prescrizione per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva ed eventuali ulteriori creditori non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese - oggetto di conferma con ordinanza del 21.7.22 e di proroga con ordinanza del 24.10.22;

compensa tra le parti le spese di lite;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza dalle parti, all'esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Santa Maria Capua Vetere il 29.09.2023

Il Giudice Designato

Dr. Enrico Quaranta

